

virtù dell'articolo precedente, l'azione giudiziaria non sarà promossa, che dietro denuncia del Ministero di agricoltura, industria e commercio. »

Chi approva quest'articolo si alzi.

(È approvato).

Art. 31. La presente legge si applica anche alle Casse di risparmio legalmente costituite alla entrata in vigore di essa, salvo le disposizioni transitorie seguenti:

1° le Casse di risparmio fondate da istituzioni di beneficenza o da altri corpi morali o col loro concorso, che abbiano il patrimonio o la gestione congiunta con quelle dell'ente fondatore, le quali intendono giovare dei benefici della presente legge, devono ottemperare alle disposizioni dell'articolo 5 nel termine di tre anni dalla promulgazione della presente legge;

2° le Casse di risparmio esistenti, le quali si trovino in possesso di immobili oltre quelli contemplati nel primo capoverso dell'articolo 17, quando li possiedano in conformità alle disposizioni dei rispettivi statuti o di leggi speciali, possono essere autorizzate a conservarli dal Ministero di agricoltura, industria e commercio; in tutti gli altri casi debbono alienarli nel termine di dieci anni:

3° la disposizione dell'articolo 3 riguardante il minimo del primo fondo di dotazione non si applica alle Casse di risparmio attualmente esistenti;

4° il termine di un anno, a decorrere dalla promulgazione della presente legge, è accordato alle Casse di risparmio esistenti per conformarsi alle altre disposizioni della legge stessa. »

Su quest'articolo l'onorevole Guglielmi ha presentato, d'accordo cogli onorevoli Pelagatti e Cambray-Digny il seguente emendamento:

Al capoverso n. 2 aggiungere in fondo le parole: « salva sempre l'applicabilità dell'ultimo capoverso dell'articolo 17. »

Ha facoltà di svolgerlo.

**Guglielmi.** L'emendamento che ho avuto l'onore di proporre, d'accordo coi miei onorevoli colleghi Cambray-Digny e Pelagatti, tende a togliere una differenza di trattamento che può apparire riguardo ai beni da vendersi dalle Casse attualmente esistenti, o dalle Casse da costituirsi; differenza di trattamento che molto probabilmente non è nell'intenzione, nè della Commissione, nè dell'onorevole ministro, di ammettere, ma che apparisce dalla differente dizione dei due articoli 17 e 31, numero 2.

L'articolo 17, che riflette l'obbligo per le Casse di risparmio da erigersi, di vendere gli stabili che loro pervenissero per eredità, per donazione, o che avessero dovuto acquistare occasionalmente a tutela dei loro crediti, stabiliva che il termine, entro cui doveva farsi questa vendita, fosse di anni cinque; e ciò, secondo il progetto del Ministero e della Commissione; ma la Camera ha ritenuto, accettando l'emendamento svolto dall'onorevole Cambray-Digny, che questo termine fosse portato a 10 anni; e ha ancora soggiunto che sia riservato al Ministero di prorogare quel termine, sentito il Consiglio di Stato, perchè si prevedeva che eventualmente le Casse di risparmio istituendo non potessero, nè nei 5, nè nei 10 anni, senza danno, liberarsi dagli stabili in quelle forme loro pervenuti.

Ora, nell'articolo 31 questo termine è già stabilito in 10 anni; e l'onorevole ministro, rispondendo ad un altro oratore, ebbe ad esporre le ragioni per le quali quest'articolo assegnava 10 anzichè 5 anni come nell'articolo 17: cioè che le Casse esistenti hanno acquistato un diritto illimitato di proprietà, diverso da quello non assolutamente illimitato che acquisteranno le nuove Casse pei nuovi fondi nei quali investissero i loro capitali: e disse giustamente l'onorevole ministro che bisognava rispettare il diritto acquisito e quindi fare un trattamento diverso per le Casse vecchie in confronto colle Casse nuove.

Ora che noi abbiamo votato l'articolo 17 col maggior termine di 10 anni e colla buona uscita, con la valvola di sicurezza del decreto reale di proroga se non applichiamo questa buona uscita, questa valvola di sicurezza anche alle Casse attualmente esistenti per i beni già acquistati senza limite di sorta, noi avremo il risultato che quelli che dovrebbero stare meglio staranno peggio.

Io credo che fosse nella intenzione della stessa Commissione come dell'onorevole ministro di accordare che fosse sottintesa questa valvola di sicurezza anche per i beni delle Casse esistenti attualmente, contemplate nell'articolo 31 numero 2; ma ritengo utile e necessario che sia bene chiarire tale concetto, espresso nell'emendamento che noi abbiamo proposto; per queste brevissime ragioni ho fede che l'onorevole ministro e la Commissione vorranno ad esso fare buon viso.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

**Mussi.** Io propongo un lieve emendamento che spero sarà accettato dalla Commissione.

Il quarto paragrafo di questo articolo 31 sancisce: « il termine di un anno, a decorrere dalla